

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI

- A.N.I.S.N. - ETS

Art. 1) Denominazione - Sede

E' costituita dal 1981 l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI - A.N.I.S.N. - ETS", di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede in Comune di Napoli, in Via Mezzocanone n. 8, presso la Società dei Naturalisti.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale; l'Associazione è apolitica e priva di carattere sindacale.

Nella consapevolezza del ruolo fondamentale dell'educazione scientifica nell'attuale società della conoscenza e dell'alto valore formativo dell'insegnamento delle scienze naturali, l'Associazione:

1) promuove l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

	2) promuove iniziative atte a sostenere e valorizzare l'insegnamento scientifico nelle scuole di ogni ordine e grado;	
	3) favorisce e coordina iniziative e realizzazioni didattiche contribuendo ad una più stretta collaborazione tra docenti, scienziati e società, organizzando convegni, seminari, corsi di formazione, concorsi, escursioni, viaggi di studio ed altre attività culturali a contenuto scientifico;	
	4) promuove i rapporti con associazioni, fondazioni e istituzioni scientifiche italiane e straniere;	
	5) cura la raccolta, l'organizzazione e la circolazione delle informazioni su tematiche inerenti le scienze e il loro insegnamento;	
	6) stipula convenzioni con Università, Enti di ricerca, Musei, Fondazioni e soggetti nazionali ed internazionali attivi nel campo delle Scienze e dell'Educazione scientifica al fine di stabilire o consolidare sinergie e collaborazioni;	
	7) può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale e previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite;	
	8) può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante invito alla società civile o attraverso la cessione o erogazione	

zione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 3) Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio, da attività di cui all'art. 6 del D.Lgs, 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, nonchè da ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella

	sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre	
	un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o,	
	in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza	
	indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricosti-	
	tuzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di	
	associazione senza personalità giuridica;	
	b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli	
	altri beni.	
	Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività i-	
	stituzionale così come definita dal presente Statuto all'art.	
	2: l'Associazione ha, pertanto, l'obbligo di utilizzo del	
	patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proven-	
	ti, utili o avanzi di gestione, entrate comunque denominate,	
	per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'e-	
	clusivo perseguimento delle sue finalità.	
	Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo	
	Nazionale.	
	Eventuali contributi elargiti direttamente alle Sezioni sono	
	amministrati dalle Sezioni stesse e vanno annualmente indica-	
	ti nel rendiconto annuale che va inviato al Consiglio Diret-	
	tivo Nazionale e alla Giunta della Consulta dei Presidenti	
	dell'Associazione.	
	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata	
	la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestio-	
	ne, fondi e riserve comunque denominate a favore di associa-	

ti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 4) Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve predisporre ed entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a

	cura del Consiglio Direttivo.	
	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.	
	Art. 5) Soci	
	Il termine soci indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.	
	Sono soci i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione sono stati o vengano ammessi a farne parte con deliberazione dell'Assemblea dei soci.	
	Possono essere Soci ordinari dell'Associazione:	
	- docenti in formazione;	
	- docenti a tempo indeterminato e determinato delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in servizio attivo e non;	

	- dirigenti scolastici in servizio attivo e non;	
	- dirigenti tecnici in servizio attivo e non;	
	- ispettori scolastici in servizio attivo e non;	
	- docenti universitari in servizio attivo e non;	
	- studenti universitari e post-universitari;	
	- ricercatori universitari in servizio attivo e non;	
	- quanti svolgono attività di studio, formazione e ricerca nel campo dell'istruzione e della formazione.	
	Possono essere Soci collettivi, Associazioni, Musei, Società scientifiche, Università, Enti di ricerca, Fondazioni, Istituzioni scolastiche e formative. I soci collettivi non hanno il diritto di voto. Possono essere Soci onorari singoli cittadini italiani o stranieri che hanno acquisito la qualifica onoraria con la procedura definita nel Regolamento Nazionale.	
	La quota associativa non è trasferibile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.	
	I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.	
	I soci sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota asso-	

ciativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 6) Modalità di associazione

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono farne domanda al Consiglio Direttivo Nazionale mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplícita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo Nazionale con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci nella prima adunanza successiva.

I soci devono pagare una quota annuale il cui importo è stabilito dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. Qualora i soci facciano parte di una Sezione territoriale in cui è articolata l'Associazione, la

quota sociale annuale potrà essere versata tramite le Sezioni, secondo le modalità indicate nell'articolo 18.

I soci collettivi pagano una quota doppia rispetto a quella dei soci ordinari.

Art. 7) Diritti e doveri dei soci

Ogni socio, purché iscritto nell'elenco dei soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, di accedere ai libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, salvo decesso, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente

dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ed in particolare rispetto all'obbligazione di pagare la quota associativa entro tre mesi dalla scadenza, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 8) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- 3) Organo di controllo;
- 4) La Consulta dei Presidenti di Sezioni territoriali;
- 5) la Giunta della Consulta dei Presidenti;
- 6) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 9) Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea ordinaria:

a) stabilisce l'indirizzo generale dell'Associazione e il programma delle attività da svolgere su proposta redatta dal

Consiglio Direttivo Nazionale;

b) procede alla ratifica della ammissione di nuove Sezioni e di nuovi Soci;

c) delibera sull'esclusione degli associati;

d) approva eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento dell'Associazione.

e) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

f) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove sia previsto;

g) approva il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale;

h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

	c) delibera sugli altri oggetti di sua competenza attribuiti	
	dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.	
	Art. 10) Funzionamento dell'Assemblea dei Soci	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la	
	sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta	
	all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio	
	e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle	
	cariche venute a scadere.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il	
	Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia	
	fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati	
	aventi diritto di voto.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indica-	
	zione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'e-	
	ventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle mate-	
	rie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di stru-	
	mento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta	
	ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.	
	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indi-	
	rizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato	
	nella domanda di ammissione o successivamente variato median-	
	te comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associa-	
	zione.	
	L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto	

almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in

	audio o video conferenza attraverso strumenti di comunicazio-	
	ne a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza),	
	purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto	
	nel verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accerta-	
	mento dell'identità degli intervenuti non personalmente pre-	
	senti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz-	
	zante.	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nell'elen-	
	co dei soci ed in regola con il pagamento della quota asso-	
	ciativa. Si applica l'art. 2373 del Codice Civile in quanto	
	compatibile.	
	Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia	
	un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ra-	
	gione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massi-	
	mo di 5 (cinque) voti.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da al-	

tro associato mediante speciale delega scritta, apponibile

anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può

ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) dele-

ghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cin-

quecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà

più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a

maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto fa-

vorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti,

qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto si

richiede in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 (tre

quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioran-

za dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea si ri-

terrà validamente costituita qualunque sia il numero degli

intervenuti purchè sia presente la maggioranza componenti de-

gli organi sociali di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) 6) del pre-

cedente articolo 8, ove validamente nominati, e delibererà

con il voto favorevole di 3/

4 degli intervenuti all'assemblea.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Asso-

ciatione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto fa-

vorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11) Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 7 (sette) membri scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli enti giuridici associati; il primo Consiglio Direttivo Nazionale è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

I membri nominati durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo Nazionale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo Nazionale si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina al suo interno il

Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario

Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più

consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglie-

ri così nominati restano in carica sino all'assemblea convo-

cata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del

quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle

spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e

straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

- convocare l'Assemblea degli associati;

- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;

- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilan-

cio sociale;

- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamen-

to dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale

riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquista-

re o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinun-

ciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego

dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari

	dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credi-	
	to, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pub-	
	blica Amministrazione;	
	- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote	
	di ingresso;	
	- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli as-	
	sociati;	
	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, ga-	
	re, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denomi-	
	nate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Tem-	
	poranee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo),	
	Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità si-	
	mili o assimilate;	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compi-	
	mento di singoli atti;	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia espres-	
	samente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componen-	
	ti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie	
	di atti determinati.	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare	
	all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che,	
	senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consec-	

tive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 12) Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce previa convocazione del Presidente o su iniziativa di tre soci consiglieri, almeno due volte l'anno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi dirit-

	to almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di	
	indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso	
	di almeno 48 (quarantotto) ore.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di inter-	
	venire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Con-	
	trollo ed i Presidenti (o i loro delegati) delle Sezioni Ter-	
	ritoriali.	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in	
	assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti	
	i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di	
	Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.	
	Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza	
	dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti; in	
	caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con moda-	
	lità non contestuali, ossia in audio o video conferenza	
	purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto	
	nel verbale:	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accerta-	
	mento dell'identità degli intervenuti non personalmente pre-	
	senti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	

posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Art. 13) Presidente Nazionale

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'ANISN e la firma sociale;
- convoca l'Assemblea nazionale;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo nazionale;
- è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo nazionale, e più in generale del buon funzionamento, dell'immagine esterna e del prestigio dell'Associazione.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare al Vicepresidente o a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 14) Organo di Controllo

	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto	
	opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo composto	
	da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di	
	soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice	
	Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo	
	monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo	
	2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti	
	dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice	
	civile.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)	
	esercizi e sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con	
	quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che	
	la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra	
	triennale.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompati-	
	bile con quella di componente il Consiglio Direttivo.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	

ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Art. 15) Organizzazione periferica

L'organizzazione periferica dell'Associazione è così articolata:

- Sezioni Territoriali;
- Centri IBSE ANISN;
- Gruppi di lavoro.
- Sezione Nazionale Alumni

Art. 16) Sezione Territoriale

La Sezione Territoriale è istituita dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, su richiesta di almeno dieci Soci ordinari i quali operano nel relativo territorio e siano in pari con la quota sociale. La Sezione Territoriale deve a-

vere un Regolamento non in contrasto con le norme del presente Statuto.

Art. 17) Assemblea dei soci della Sezione Territoriale

L'Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale nomina un proprio Consiglio Direttivo, che deve comprendere almeno 5 componenti di cui un Presidente, un Segretario e un Tesoriere e almeno 2 consiglieri che svolge la sua attività secondo un proprio regolamento interno che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.

Tutti i Soci godono del diritto di voto e possono assumere cariche sociali nella Sezione.

Alle riunioni della Sezione possono partecipare su invito anche i non Soci, ma senza diritto di voto.

Art. 18) Quote dei soci delle sezioni territoriali

I Soci delle Sezioni territoriali pagano la loro quota alla Sezione; una percentuale della stessa, stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentita la Consulta dei Presidenti, è trattenuta dalla sezione, la quale la utilizzerà per le proprie attività; la percentuale rimanente deve, invece, essere versata dalla Sezione alla Tesoreria dell'Associazione Nazionale.

Le Sezioni territoriali amministrano in proprio i fondi derivanti dalle quote dei Soci residenti e da altri finanziamenti e ne rendono conto al Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione e alla Giunta della Consulta dei Presidenti

dell'Associazione. Il Presidente di sezione è responsabile del rendiconto finanziario della propria sezione e lo invia al tesoriere e al Presidente nazionale almeno un mese prima dell'approvazione del bilancio dell'Associazione.

Art. 19) Funzioni del Consiglio Direttivo Nazionale in relazione alle Sezioni Territoriali

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione si esprime sulle attività delle Sezioni Territoriali e può sciogliere quelle Sezioni che risultino inattive da più di un biennio o il cui operato sia in contrasto con lo Statuto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione può altresì sciogliere sezioni con meno di 10 soci.

Art. 20) Centri IBSE ANISN

I centri IBSE, distribuiti sul territorio nazionale, si costituiscono come una rete interna all'ANISN con autonomia organizzativa, gestionale e amministrativa, di cui danno periodica rendicontazione al Gruppo di coordinamento nazionale e al Presidente nazionale ANISN.

Realizzano corsi di formazione destinati ai docenti di tutti gli ordini scolastici, utilizzando l'approccio didattico IBSE (*Inquiry Based Science Education*). Sono coinvolti in progetti con partner locali, nazionali e internazionali, elaborano materiali didattici, strumenti per la sperimentazione in classe, strumenti per il monitoraggio e la valutazione della stessa azione formativa.

	Mantengono contatti con le sezioni ANISN della regione in cui	
	si trovano, per un supporto e un dialogo reciproco. Per quan-	
	to attiene all'aspetto finanziario sono in diretto contatto	
	con il tesoriere e il presidente ANISN, che gestiscono le ri-	
	sorse economiche complessive allocandole successivamente ai	
	Centri di spettanza.	
	Ogni Centro è coordinato da uno o due responsabili nominati	
	dal presidente nazionale ANISN su proposta del Gruppo di Co-	
	ordinamento nazionale e presenta al suo interno dei trainer,	
	docenti formati sull'approccio investigativo, che, in accordo	
	col responsabile del Centro, coordinano e sostengono le atti-	
	vità dei docenti in formazione.	
	Nello svolgimento delle attività, i Centri si attengono a	
	quanto riportato nel Regolamento dei Centri IBSE-ANISN, frut-	
	to del lavoro collaborativo di tutti i responsabili dei Cen-	
	tri e sottoposto periodicamente a verifica e revisione.	
	Art. 21) Funzionamento dei Centri IBSE -ANISN	
	I Centri IBSE -ANISN sono gestiti da un Gruppo di coordina-	
	mento nazionale, costituito da tutti i responsabili dei Cen-	
	tro IBSE. Al suo interno vengono nominati dal presidente na-	
	zionale 2 responsabili del Gruppo di coordinamento nazionale,	
	previa verificat e e delle competenze organizzative e relazion-	
	ali e anche su proposta dei referenti dei Centri IBSE.	
	I responsabili del gruppo di coordinamento tengono i contatti	
	con i responsabili dei vari Centri, sia tramite mail, sia in	

specifici incontri di coordinamento, on line e/o in presenza,

redigono l'ordine del giorno degli incontri di coordinamento,

instaurano e mantengono rapporti con MIUR, Accademie, Istitu-

zioni nazionali e internazionali e con gli Istituti che ospi-

tano i Centri in accordo e sinergia con i responsabili dei

Centri stessi.

Rendicontano periodicamente sull'attività svolta al Presiden-

te nazionale al Consiglio direttivo nazionale.

Art. 22) Gruppi di lavoro

Costituiscono un Gruppo di lavoro, un gruppo di soci con com-

petenze idonee ad espletare specifiche funzioni ed azioni

dell'Associazione. Il gruppo di lavoro nomina un proprio Co-

ordinatore e redige un programma di attività approvato dal

Consiglio Direttivo Nazionale al quale sottopone periodica-

mente un report delle attività svolte.

Art. 23) Sezione Nazionale Alumni

La sezione nazionale Alumni è costituito da Studenti ed ex

studenti che hanno rappresentato l'Italia alle Olimpiadi In-

ternazionali di Biologia o a quelle di Scienze della Terra o

che hanno partecipato alla fase nazionale delle Olimpiadi

delle Scienze Naturali. Per la sezione nazionale Alumni val-

gono le stesse norme organizzative definite per le sezioni

territoriali negli art. 16, 17 e 18.

Gli Alumni sono da considerarsi a tutti gli effetti soci

dell'associazione, con diritto di elettorato attivo e passivo

e sono tenuti al pagamento di almeno il 50% della quota sociale.

Gli Alumni collaborano ad iniziative e programmi Nazionali dell'Associazione nonché alla gestione e all'organizzazione delle gare di eccellenza promosse dall'ANISN (Olimpiadi e Giochi) e alla gestione del sito e ai canali social dedicati alle Olimpiadi.

Art. 24) Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, eventualmente nominato, è costituito da tre membri, di cui uno è il Presidente; viene eletto dall'Assemblea e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo Nazionale.

Ha il compito di vigilare sull'applicazione dello Statuto e del Regolamento Nazionale e di dirimere eventuali controversie tra i Soci e fra gli organi dirigenti dell'Associazione e i Soci.

Art. 25) Consulta dei Presidenti delle Sezioni territoriali e Giunta della Consulta dei Presidenti

La Consulta dei Presidenti delle Sezioni territoriali è costituita da tutti i Presidenti delle stesse ed è convocata almeno una volta all'anno per coordinare le attività delle singole Sezioni.

La Giunta della Consulta dei Presidenti è eletta nella prima riunione dai Presidenti di Sezioni da una lista costituita da tutti i Presidenti delle Sezioni territoriali.

La Giunta è costituita da tre membri, Presidente, Vicepresidente e Segretario, ed ha il compito di:

- favorire, in base alle esigenze formative, didattiche e sociali, un piano di attività comune;
- convocare la Consulta dei Presidenti;
- riferire al Consiglio Direttivo Nazionale, anche con relazioni scritte, almeno una volta all'anno e in tutte le occasioni in cui se ne manifesti l'esigenza, sull'operato delle singole Sezioni, sui loro bisogni e sulle loro proposte.

Art. 26) Incompatibilità

Le cariche sociali di Consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione e di Consigliere delle Sezioni territoriali sono incompatibili con quelle di membro del Collegio dei Probiviri.

Art. 27) Sito informatico e pubblicistica

L'Associazione pubblica una Rivista periodica disponibile gratuitamente ai soci ed edita un sito informatico (www.anisn.it).Esso comprende una parte culturale, una parte di carattere professionale, le notizie riguardanti l'attività del Consiglio Direttivo Nazionale, delle Sezioni e dei Gruppi, e tutte le informazioni utili agli associati.

Della Rivista e di ogni altra eventuale attività editoriale e informatica è responsabile il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.

Art. 28) Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale, dalla Consulta dei Presidenti di Sezione territoriale o da almeno cinquanta Soci.

Art. 29) Gratuità delle cariche

Le cariche sociali previste dal presente Statuto non danno diritto a remunerazioni.

Art. 30) Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31) Scioglimento

In caso di scioglimento dell'A.N.I.S.N. l'Assemblea dei soci delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017 - Ufficio del Registro del Terzo Settore -, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 32) Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) e, per

quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme
del Codice Civile.

Io sottoscritto dr. Luigi Russo, notaio in Perugia, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Perugia, 26 novembre 2020